

NORME E TRIBUTI

PROFESSIONISTI & IMPRESE

30 Gennaio 2006 - N. 29

GIUSTIZIA E SENTENZE

N «IL MERITO» www.ilsole24ore.com/Ilmerito

“ Violenza sessuale. Il palpeggiamento al seno integra il reato

■ In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso. La nozione di atti sessuali, contenuta nell'articolo 609-bis del Codice penale consiste nella somma in un'unica categoria generale delle due nozioni previgenti alla legge n. 66/96, di congiunzione carnale e di atti di libidine, e trova il suo fondamento nel mutato oggetto giuridico dei reati sessuali e nell'esigenza di evitare alla vittima invasive indagini processuali. Pertanto il palpeggiamento del seno costituisce un'ipotesi di violenza sessuale consumata, poiché idoneo di per sé solo a costituire quel contatto fisico lesivo del bene della libertà della parte offesa. (Matteo Forconi)

*Tribunale di Firenze, sentenza n. 2496/05 -
Presidente Lombardi*”